

**IL VICE DIRETTORE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 30 agosto 2021 n.157 (*Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti*) ed in particolare l'articolo 18, comma 2, che, richiamando gli articoli 30 e 45 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e s.m. (c.d. LISF), attribuisce ai poteri regolamentari di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino il trattamento prudenziale dei titoli ABS;

VISTA la Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m. (*Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino*) e in particolare l'articolo 30, comma 3, che attribuisce l'emanazione degli atti della Banca Centrale al Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATA la priorità di completare il quadro normativo affinché la cartolarizzazione di sistema di cui al Capo III della citata Legge n.157/2021, una volta nominato l'Arranger e costituito IGRC, di cui al Decreto Delegato 6 luglio 2022 n.100, trovi concreta realizzazione;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare n. 2022-01 denominata "*Circolare sul regime prudenziale della cartolarizzazione di sistema*";

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2022-01 che entra in vigore il 30 novembre 2022.

San Marino, 28 novembre 2022

Firmato: IL VICE DIRETTORE f.f.
Dott. Andrea Vivoli

Circolare
sul regime prudenziale
della cartolarizzazione di sistema

anno 2022 / numero 01

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. DEFINIZIONI..... | 3 |
| 2. FINALITÀ E BASI NORMATIVE..... | 4 |
| 3. REGIME PRUDENZIALE ASSET BACKED SECURITIES | 4 |
| 3.1 Fattore di ponderazione ABS-Senior | 4 |
| 3.2 Fattore di ponderazione ABS-Mezzanine | 4 |
| 3.3 Fattore di ponderazione ABS-Junior..... | 5 |
| 4. REGIME PRUDENZIALE ESCROW ACCOUNT | 7 |
| 5. ENTRATA IN VIGORE | 8 |

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Circolare, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

- a) **“Asset Backed Securities”** o **“ABS”**: strumenti finanziari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m., emessi dal Veicolo di Sistema;
- b) **“Asset Backed Securities Senior”** o **“ABS Senior”**: ABS Senior di cui all’articolo 16 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;
- c) **“Asset Backed Securities Mezzanine”** o **“ABS Mezzanine”**: ABS Mezzanine di cui all’articolo 16 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;
- d) **“Asset Backed Securities Junior”** o **“ABS Junior”**: ABS Junior di cui all’articolo 16 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;
- e) **“Attività oggetto di Cartolarizzazione di Sistema”** o **“ACDS”**: attività oggetto dell’operazione di cartolarizzazione di sistema di cui all’articolo 14, comma 1 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;
- f) **“Banca Centrale”**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- g) **“Cartolarizzazione di sistema”**: operazione di cartolarizzazione di cui al Capo III della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;
- h) **“Legge Cartolarizzazione”**: Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;
- i) **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m.;
- j) **“Operazione di cartolarizzazione”**: operazione di cartolarizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;
- k) **“Originator”**: soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r) della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m., cedente le attività oggetto di cartolarizzazione di sistema;
- l) **“Escrow Account”**: *escrow account* di cui all’articolo 19 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;
- m) **“Garanzia assicurativa”**: garanzia su ABS Senior di cui all’articolo 21 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m., rilasciata da primaria compagnia di assicurazione;
- n) **“Garanzia statale”**: garanzia su ABS Senior di cui all’articolo 21 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m., rilasciata dall’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino;
- o) **“Programma dell’operazione”**: programma dell’operazione di cui all’articolo 3 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m., relativo alla cartolarizzazione di sistema;
- p) **“Regolamento BCSM n. 2007-07”**: Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria;
- q) **“Veicolo di Sistema”** o **“VDS”**: veicolo di sistema di cui all’articolo 11 della Legge 30 agosto 2021 n.157 e s.m.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini della presente Circolare valgono le definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n. 165, nella Legge 30 agosto 2021 n. 157 e nel Regolamento BCSM n. 2007-07.

3. Nei successivi articoli della presente Circolare le parole che richiamano le definizioni di cui al comma 1 sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

2. FINALITÀ E BASI NORMATIVE

1. La presente Circolare, emanata in attuazione dell'articolo 18, comma 2 della LEGGE CARTOLARIZZAZIONE e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 della LISF, stabilisce il regime prudenziale applicabile alla CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA - con particolare riguardo al trattamento prudenziale delle ABS detenute dalle banche ORIGINATOR nel portafoglio titoli di proprietà (attività per cassa) e dell'ESCROW ACCOUNT (operazione fuori bilancio) – tenendo conto dell'impianto regolamentare vigente in materia di rischio di credito, adeguatezza patrimoniale e coefficiente di solvibilità di cui al Titolo III della Parte VII del REGOLAMENTO BCSM N. 2007-07.

2. La presente Circolare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dall'attuativo Regolamento BCSM n. 2006-02, è stata oggetto di pubblica consultazione.

3. REGIME PRUDENZIALE ASSET BACKED SECURITIES

1. Ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità di cui all'articolo VII.III.2 del REGOLAMENTO BCSM N. 2007-07, le banche ORIGINATOR includono tra le attività di rischio le ABS detenute nel portafoglio titoli di proprietà.

2. Le ABS sono incluse nel calcolo del coefficiente di solvibilità ponderando il valore contabile di ciascuna tranche di ABS tempo per tempo detenuta dalle banche ORIGINATOR per i fattori di ponderazione previsti per ciascuna tranche.

3. I fattori di ponderazione da applicare a ciascuna tranche di ABS sono determinati sulla base della metodologia di calcolo riportata nei seguenti sotto-paragrafi, che tiene conto del rischio di credito insito nelle ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA e del differente livello di tutela nel diritto al rimborso previsto per ciascuna tranche di ABS.

3.1 Fattore di ponderazione ABS-Senior

1. Il fattore di ponderazione da applicare alle ABS-SENIOR è pari al 75 per cento:

$$RWF_{Senior} = 75\%$$

2. Il fattore di ponderazione di cui al comma 1 è ridotto:

- al 20% in caso le ABS-SENIOR siano assistite da GARANZIA ASSICURATIVA;
- allo 0% in caso le ABS-SENIOR siano assistite da GARANZIA STATALE.

3.2 Fattore di ponderazione ABS-Mezzanine

1. Il fattore di ponderazione da applicare alle ABS-MEZZANINE è specifico per ciascuna banca ORIGINATOR “i” ed è pari al fattore di ponderazione medio del relativo portafoglio di ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA cedute al VEICOLO DI SISTEMA:

$$RWF_Mezzanine_i = \overline{RWF}_i$$

2. Il fattore di ponderazione medio del portafoglio di ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA specifico di ciascuna banca ORIGINATOR “i” (\overline{RWF}_i) è determinato sulla base della seguente formula:

$$\overline{RWF}_i = \frac{TRWA_i}{TNVA_i}$$

dove:

- \overline{RWF}_i = fattore di ponderazione medio del portafoglio di ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA specifico della banca ORIGINATOR “i”;
- $TRWA_i$ = totale delle ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA cedute al VEICOLO DI SISTEMA dalla banca ORIGINATOR “i” ponderate per relativo rischio di credito. Tale totale è determinato applicando al valore netto di cessione dalla banca ORIGINATOR “i” al VEICOLO DI SISTEMA di ciascuna propria ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA, con esclusione delle attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) della LEGGE CARTOLARIZZAZIONE, le disposizioni in materia di ponderazione per il rischio di credito di cui agli articoli dal VII.III.3 al VII.III.7 del REGOLAMENTO BCSM N. 2007-07;
- $TNVA_i$ = totale del valore netto di cessione dalla banca ORIGINATOR “i” al VEICOLO DI SISTEMA del relativo portafoglio di ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA, con esclusione delle attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) della LEGGE CARTOLARIZZAZIONE.

3.3 Fattore di ponderazione ABS-Junior

1. Il fattore di ponderazione da applicare alle ABS-JUNIOR è specifico per ciascuna banca ORIGINATOR “i” e per il primo anno successivo all’emissione delle ABS è pari a 3 volte il relativo fattore di ponderazione medio del portafoglio di ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA cedute al VEICOLO DI SISTEMA:

$$RWF_Junior_{i,t=0} = 3 * \overline{RWF}_i$$

2. Il fattore di ponderazione di cui al comma 1, dall’inizio del secondo anno successivo all’emissione delle ABS e fino alla scadenza delle stesse ABS-JUNIOR, è oggetto di adeguamento a frequenza annuale per ciascuna banca ORIGINATOR “i”, sulla base di:

- un fattore di ponderazione aggiuntivo a incremento annuo costante, funzionale a determinare un assorbimento patrimoniale incrementale nel tempo delle ABS-JUNIOR, fino a pervenire a una ponderazione equivalente alla completa deduzione delle stesse dal patrimonio di vigilanza alla data di scadenza prevista per le medesime;
- un fattore di ponderazione correttivo, funzionale a correggere in aumento o diminuzione l’assorbimento patrimoniale delle ABS-JUNIOR, sulla base dello scostamento registrato tra i flussi di cassa netti cumulati realizzati anno dopo anno dal totale delle ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA e i flussi di cassa netti cumulati previsti con riferimento al medesimo periodo nel PROGRAMMA DELL’OPERAZIONE.

3. Il fattore di ponderazione da applicare alle ABS-JUNIOR dal secondo anno successivo all'emissione delle ABS e fino alla scadenza delle stesse ABS-JUNIOR è specifico per ciascuna banca ORIGINATOR "i" ed è determinato sulla base della seguente formula, fatta comunque salva l'applicazione di un fattore di ponderazione minimo pari a quello iniziale di cui al comma 1:

$$RWF_Junior_{i,t} = (RWF_Junior_{i,t=0} + (t - 1) * \mu_i + \delta_{i,t})$$

dove:

- $RWF_Junior_{i,t}$ = fattore di ponderazione complessivo da applicare da parte della banca ORIGINATOR "i" alle ABS-JUNIOR con riferimento all'anno "t";
- $RWF_Junior_{i,t=0} = 3 * \overline{RWF}_i$;
- μ_i = fattore di ponderazione annuo aggiuntivo costante relativo alla banca ORIGINATOR "i";
- $\delta_{i,t}$ = fattore di ponderazione correttivo da applicare da parte della banca ORIGINATOR "i" alle ABS-JUNIOR con riferimento all'anno "t";

e fatto comunque salvo che:

$$RWF_Junior_{i,t} \geq RWF_Junior_{i,t=0}.$$

4. Il fattore di ponderazione aggiuntivo costante è specifico per ciascuna banca ORIGINATOR "i" (μ_i) ed è determinato sulla base della seguente formula:

$$\mu_i = \frac{\left(\frac{1}{MSR} - RWF_Junior_{i,t=0}\right)}{T - 1}$$

dove:

- μ_i = fattore di ponderazione annuo aggiuntivo costante specifico della banca ORIGINATOR "i";
- MSR = coefficiente di solvibilità minimo pari all'11% di cui all'articolo VII.III.9, comma 1 del REGOLAMENTO BCSM N. 2007-07;
- $RWF_Junior_{i,t=0} = 3 * \overline{RWF}_i$;
- T = durata delle ABS-JUNIOR prevista nel PROGRAMMA DELL'OPERAZIONE.

5. Il fattore di ponderazione correttivo è specifico per ciascuna banca ORIGINATOR "i" ($\delta_{i,t}$) ed è determinato sulla base della seguente formula:

$$\delta_{i,t} = -\Delta_t * \left\{ \frac{1}{MSR} - [RWF_Junior_{i,t=0} + (t - 1) * \mu_i] \right\}$$

dove:

- $\delta_{i,t}$ = fattore di ponderazione correttivo da applicare da parte della banca ORIGINATOR “i” alle ABS-JUNIOR con riferimento all’anno “t”;
- Δ_t = scostamento tra i flussi di cassa netti cumulati realizzati rispetto ai flussi di cassa netti cumulati previsti con riferimento all’anno “t”;
- MSR = coefficiente di solvibilità minimo pari all’11% di cui all’articolo VII.III.9, comma 1 del REGOLAMENTO BCSM N. 2007-07;
- $RWF_{Junior}_{i,t=0} = 3 * \overline{RWF}_i$;
- μ_i = fattore di ponderazione aggiuntivo annuo costante specifico della banca ORIGINATOR “i”.

6. Lo scostamento tra i flussi di cassa netti cumulati realizzati rispetto ai flussi di cassa netti cumulati previsti e relativo al totale delle ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA (Δ_t) è il medesimo per tutte le banche ORIGINATOR ed è determinato sulla base della seguente formula:

$$\Delta_t = \left(\frac{\sum_{t=0}^{t-1} CF_t - \sum_{t=0}^{t-1} ExpCF_t}{\sum_{t=0}^{t-1} ExpCF_t} \right)$$

dove:

- Δ_t = scostamento tra i flussi di cassa netti cumulati realizzati rispetto ai flussi di cassa netti cumulati previsti con riferimento all’anno “t”;
- $\sum_{t=0}^{t-1} CF_t$ = cumulo fino all’anno “t-1” dei flussi di cassa netti realizzati dal totale delle ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA;
- $\sum_{t=0}^{t-1} ExpCF_t$ = cumulo fino all’anno “t-1” dei flussi di cassa netti previsti dal totale delle ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA nel PROGRAMMA DELL’OPERAZIONE.

7. Una volta raggiunta una vita residua delle ABS-JUNIOR inferiore alla metà della loro durata iniziale prevista dal PROGRAMMA DELL’OPERAZIONE, qualora i flussi di cassa netti cumulati realizzati consentano, alla data di riferimento, un rimborso potenziale delle ABS-JUNIOR di almeno il 50% del loro valore nominale, la BANCA CENTRALE può stabilire l’applicazione di uno specifico fattore di ponderazione, inferiore a quello derivante dall’applicazione delle regole sopra richiamate, fermo restando il livello minimo stabilito dal precedente comma 1.

4. REGIME PRUDENZIALE ESCROW ACCOUNT

1. Ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità di cui all’articolo VII.III.2 del REGOLAMENTO BCSM N. 2007-07, le banche ORIGINATOR includono tra le attività di rischio l’ESCROW ACCOUNT, applicando le disposizioni sul processo a due stadi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo VII.III.8 dello stesso REGOLAMENTO BCSM N. 2007-07 e adottando i seguenti criteri:

- a) al primo stadio il fattore di conversione del credito per il calcolo dell’equivalente creditizio è posto pari al 100 per cento;

- b) al secondo stadio, l'equivalente creditizio derivante dal primo stadio di cui alla precedente lettera a) è ponderato per il fattore di ponderazione del 75 per cento applicato alle ABS-SENIOR ai sensi di quanto previsto al sotto-paragrafo 3.1, senza alcuna riduzione del fattore di ponderazione anche in caso di GARANZIA ASSICURATIVA o GARANZIA STATALE.

5. ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Circolare entra in vigore il 30 novembre 2022.